

PACCHETTI GARANZIE:

- M3 - Polizze che coprono almeno due/tre delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2 del PGRA (avversità frequenza e avversità accessorie) di cui all'art.3 comma 1f/1c del PGRA.
- M9 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), delle avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve) e delle avversità accessorie (sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo) di cui all'art.3 comma 1a del PGRA;
- M4/5/6 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), una, due o tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all'art.3 comma 1b del PGRA;

DECORRENZA GARANZIE

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: gelo/brina;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità;
- settimo giorno successivo a quello della notifica per le altre avversità

FRANCHIGIE

- Prodotti a franchigia minima 10% (sola avversità grandine): uva e cereali
- Prodotti a franchigia minima 20%: Albicocche, barbatelle di vite, ciliegie, cucurbitacee, gemme di meli, impianto di piante da frutto, impianto di vigneto con barbatelle, lamponi, mirtillo, more, nesti di vite, orticole porta seme, peperoni, piante da frutta, piante di olivo, piante legnose ornamentali, piante ornamentali in vaso, piantine da legno (impianto), piantine di noce, piantine ortensi, pioppelle, pioppi, ribes, roverelle micorrizzate, sementiere, susine, talee, vivai, zucche ornamentali
- Prodotti a franchigia minima 15%:
- Tutti i prodotti sopra non elencati si intendono a franchigia minima 15%
- Per i prodotti uva e cereali la franchigia relativa alla garanzia vento forte è pari al 15%.
- Per il prodotto olive la franchigia relativa alla garanzia vento forte è pari a 30%.

- Per il prodotto mais la franchigia relativa alla garanzia vento forte è pari al 15%.

Scelta della franchigia grandine superiore

E' data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non superiore a 30%. In caso di polizza delle rese comprensiva della garanzia vento forte, la franchigia ad essa relativa sarà pari a quella grandine.

2) Avversità catastrofali sistemiche Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Eccesso di Neve e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o associate: franchigia fissa del 40%

3) Tutte le avversità atmosferiche del Piano Assicurativo Nazionale nella forma assicurativa CAT:

Franchigia fissa del 40%

B) Franchigia scalare per danni in cui l'avversità catastrofale non è prevalente:

Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette avversità sia 10%, 15% o 20%), e una o più avversità di cui al punto A) 2 che precede la franchigia applicata è scalare, in relazione alla parte di danno dovuto a grandine e/o vento forte rispetto alle altre avversità

LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per gli eventi Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

In presenza di danni dovuti esclusivamente dalle avversità grandine o vento forte il limite sarà elevato all'80% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

In presenza di danni combinati tra grandine e/o vento con altre avversità verrà applicato un limite del 50%.

In presenza di danni da eccesso di pioggia sul prodotto ciliegie in nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

SCOPERTO - Relativamente al prodotto orticole, qualora il certificato non dovesse riportare la data di trapianto o la stessa fosse errata, l'eventuale risarcimento verrà decurtato del 30%.